



COMUNICATO STAMPA n. 69/25

Lussemburgo, 12 giugno 2025

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C- 679/23 P | WS e a./Frontex (operazione congiunta di rimpatrio)

Avvocata Generale Ćapeta: Operazioni di rimpatrio — Il Tribunale ha erroneamente valutato il nesso di causalità nell'ambito di una causa per risarcimento danni promossa da una famiglia siriana contro Frontex

Una famiglia di curdi siriani è stata rimpatriata in aereo dalla Grecia alla Turchia nell'ambito di un'operazione congiunta di rimpatrio coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). Una volta in Turchia, essi hanno inizialmente locato una casa al di fuori del campo per rifugiati e poi hanno deciso di fuggire in Iraq, temendo di essere rimpatriati in Siria. Essi sostengono che il rimpatrio era illegale e che Frontex non ha verificato se esistesse una decisione di rimpatrio nei loro confronti, violando in tal modo i loro diritti fondamentali, compreso il principio di «non-refoulement», chiedendo ora a Frontex il risarcimento dei danni materiali e morali.

Il Tribunale¹ ha respinto il ricorso della famiglia sulla base dell'assenza di un nesso di causalità tra l'asserito comportamento illecito di Frontex e il danno subito, senza esaminare gli altri presupposti della responsabilità. Esso ha dichiarato che, poiché Frontex non era competente a valutare la fondatezza delle decisioni di rimpatrio o delle domande di protezione internazionale, essa non poteva essere ritenuta responsabile di alcun danno connesso al rimpatrio di tale famiglia in Turchia.

Nell'ambito della presente impugnazione, i membri della famiglia siriana sostengono che il Tribunale ha erroneamente qualificato il loro ricorso come diretto avverso la decisione di negare loro la protezione internazionale o la decisione (implicita) di rimpatrio adottata nei loro confronti dalle autorità greche, anziché come volto a contestare l'asserito comportamento illecito di Frontex nell'esecuzione dei suoi obblighi. A causa di tale erronea qualificazione, essi affermano che il Tribunale non ha esaminato i loro argomenti secondo cui il comportamento illecito di Frontex ha causato loro un danno e ha quindi erroneamente concluso per l'assenza di un nesso di causalità.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, **l'avvocata generale Tamara Ćapeta propone alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale.**

L'avvocata generale rileva che la sentenza impugnata può essere intesa in due modi. In primo luogo, tale sentenza può essere letta nel senso che il Tribunale ha frainteso gli argomenti dei ricorrenti in primo grado, ritenendoli volti a contestare la validità della decisione di rimpatrio e non invece l'omessa verifica, da parte di Frontex, dell'esistenza stessa di una decisione di rimpatrio. In tal caso, il Tribunale ha applicato impropriamente le nozioni di imputazione e di causalità. Se, secondo il ricorso proposto dinanzi al Tribunale l'(in)azione di Frontex rappresenta la causa, il Tribunale non può rispondere alla questione dell'esistenza o meno di un collegamento tra detta causa e l'asserito danno esaminando l'(in)azione di un attore diverso (nella specie, la Grecia).

In secondo luogo, a parere dell'avvocata generale, tale sentenza può essere letta nel senso che il Tribunale ha considerato che Frontex non potesse essere tenuta a rispondere dei danni in quanto tale agenzia si limitava a sostenere le operazioni di rimpatrio degli Stati membri. Ciò significherebbe che Frontex non ha l'obbligo di verificare

se i destinatari di operazioni congiunte di rimpatrio siano effettivamente rimpatriandi, nel senso che esiste una decisione di rimpatrio esecutiva che li riguarda.

Alla luce di quanto precede, l'avvocata generale Ćapeta conclude che, in forza del diritto dell'Unione applicabile², **Frontex ha certamente l'obbligo di verificare l'esistenza di una decisione di rimpatrio nei confronti di tutte le persone destinatarie di un'operazione congiunta di rimpatrio**, verifica rilevante per adempiere il suo obbligo di garantire il rispetto del principio di «non-refoulement» nell'esecuzione dei suoi compiti. Ciò significa effettivamente che **il Tribunale ha commesso un errore in diritto nel concludere che non poteva sussistere un nesso di causalità tra l'asserito comportamento illecito della Frontex e il danno subito**.

Inoltre, l'avvocata generale Ćapeta ritiene che il fatto che la responsabilità primaria per i rimpatri incomba agli Stati membri non dovrebbe impedire di considerare Frontex corresponsabile per le stesse omissioni. In caso contrario, probabilmente Frontex non potrebbe mai essere ritenuta responsabile di azioni od omissioni illecite nel contesto di operazioni di rimpatrio, dato che obblighi analoghi graverebbero anche sugli Stati membri. A suo avviso, ciò ridurrebbe indebitamente la responsabilità di Frontex e comprometterebbe la tutela di diritti fondamentali. L'avvocata generale considera quindi che, **in situazioni in cui Frontex e gli Stati membri condividono obblighi nell'ambito di operazioni congiunte di rimpatrio, Frontex può essere ritenuta responsabile del danno cagionato dalla violazione di tali obblighi**, anche se uno Stato membro può essere corresponsabile per il medesimo danno. Di conseguenza, secondo l'avvocata generale **il Tribunale non poteva concludere che non si poteva riscontrare un nesso di causalità tra l'omessa verifica da parte di Frontex e i danni asseriti**.

L'avvocata Generale Ćapeta esamina altresì le conclusioni del Tribunale secondo cui il nesso di causalità era venuto meno in conseguenza delle scelte della famiglia siriana. A tale proposito, ella osserva che la pregressa giurisprudenza in cui la Corte ha constatato il venir meno del nesso di causalità a causa delle scelte compiute dalla persona lesa riguarda principalmente il danno subito nell'ambito di attività commerciali. Il danno lamentato nel caso di specie non ha nulla a che vedere con il normale rischio commerciale. Tale danno deriva piuttosto da un'asserita violazione dei diritti fondamentali, compreso il principio di «non-refoulement», della famiglia siriana, che si trovava al tempo stesso in una posizione vulnerabile. Le decisioni adottate dai membri della famiglia siriana nel contesto del rimpatrio in Turchia non possono quindi essere qualificate come una loro «libera scelta».

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Qualora lo stato degli atti lo consenta, la Corte di giustizia può statuire definitivamente sulla controversia; in caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione resa dalla Corte nell'ambito dell'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) del parere è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su [«Europe by Satellite»](#) ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Sentenza del 6 settembre 2023, *WS e a./Frontex*, [T-600/21](#) (v. anche comunicato stampa n. [133/23](#)).

² [Regolamento \(UE\) 2016/1624](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.